

R.D. 16-03-1942, n. 262 Approvazione del testo del codice civile

Codice civile

TITOLO VIII  
Dell'azienda  
CAPO I  
Disposizioni generali

Art. 2555 - Nozione

[1] L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa [177 c. 1 d, 178, 365].

Codice civile

Art. 2556 - Imprese soggette a registrazione

[1] Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2200] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto [2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda [1350] o per la particolare natura del contratto [162, 782, 1543].

[2] I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante [2193, 2194; disp. att. 100 c. 4] [1] [2] .

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 6, L. 12 agosto 1993, n. 310.

2 Per l'obbligo dei notai di dare comunicazione al questore dei trasferimenti di esercizi commerciali, vedi l'art. 7, L. 12 agosto 1993, n. 310.

Codice civile

Art. 2557 - Divieto di concorrenza

[1] Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta [2125, 2229 ss., 2596].

[2] Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento [2596 c. 1].

[3] Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento [2125 c. 2, 2596 c. 2].

[4] Nel caso di usufrutto [2561] o di affitto [2562] dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

[5] Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse [2135 c. 2], quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Codice civile

Art. 2558 - Successione nei contratti

[1] Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti [1406] stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale [2112, 2610] [1] .

[2] Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

[3] Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto [2561, 2562].

#### Note:

1 Per la cessione del contratto di locazione di immobile facente parte dell'azienda, vedi l'art. 36, L. 27 luglio 1978, n. 392.

#### Codice civile

##### Art. 2559 - Crediti relativi all'azienda ceduta

[1] La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione [1264, 1265], ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese [disp. att. 100]. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

[2] Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda [2561], se esso si estende ai crediti relativi alla medesima [disp. att. 100 c. 4].

#### Codice civile

##### Art. 2560 - Debiti relativi all'azienda ceduta

[1] L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito [1] .

[2] Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori [2112 c. 2, 2214; disp. att. 220].

#### Note:

1 Per la disapplicazione della norma in caso di cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria, vedi l'art. 3, D.L. 9 dicembre 1986, n. 835.

#### Codice civile

##### Art. 2561 - Usufrutto dell'azienda

[1] L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue [2563 ss.].

[2] Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione [981] e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti [997] e le normali dotazioni di scorte [998].

[3] Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.

[4] La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto [2112 c. 4].

#### Codice civile

##### Art. 2562 - Affitto dell'azienda

[1] Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda [2112 c. 4].